

Verbale di assemblea straordinaria dell'associazione**MODENA TERZO MONDO ODV****c. f. 94041990360**

Oggi 17 luglio 2022 ore 6,00 presso la sede sociale in Modena Via Mantegna 215 si svolge in prima convocazione l'assemblea straordinaria dell'associazione: deserta.

Oggi 18 luglio 2022 ore 18.30 presso la sede sociale in Modena Via Mantegna 215 si svolge in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dell'associazione **MODENA TERZO MONDO ODV** per provvedere alle modifiche statutarie richieste dall'Ufficio regionale Runts con comunicazione del 13 giugno 2022 per adeguarsi ai contenuti del codice del Terzo settore.

Presiede l'assemblea il presidente dell'associazione Luca Mucci che, verificata la valida costituzione dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione in base alle norme statutarie, chiama a svolgere le funzioni di segretaria della presente assemblea la sig.ra Lidia Caruso, che accetta.

L'assemblea approva.

Il presidente illustra le modifiche richieste dalla regione dando lettura della comunicazione arrivata.

Il presidente illustra le modifiche proposte per andare incontro alle osservazioni formulate.

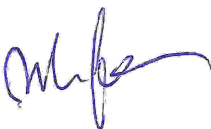
I presenti all'unanimità deliberano di approvare lo statuto nel nuovo testo allegato al presente verbale.

Visto che non sono presentate varie ed eventuali, l'assemblea si scioglie alle ore 19.30

Il presente verbale ed allegato statuto sono esenti dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art 82 del Codice del terzo settore.

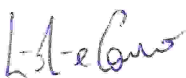
Il presidente

Luca Mucci



La segretaria

Lidia Caruso



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena

Registrazione - 8 AGO. 2022

se n° 4556 Esodo 3

Comparto ESENTE

L'Ufficio ha delegato al Direttore Provinciale

C. CICCARELLI



IL FUNZIONARIO
Rosa Caso

ASSOCIAZIONE MODENA TERZO MONDO

OdV

STATUTO

STATUTO
dell'Organizzazione di Volontariato
Modena terzo Mondo - ODV

Art. 1

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione: **Modena terzo Mondo ODV**, con sede legale nel Comune di Modena, operante senza fini di lucro.

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Ai sensi dell'art 5 del Codice del Terzo Settore l'Associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

Lett.i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Lett. n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

Lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e

la difesa non armata;

t. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

L'obiettivo primario dell'Associazione, di ispirazione cristiana, è la tutela dei diritti e la promozione della persona in tutte le sue dimensioni attraverso la sensibilizzazione di persone e coscienze circa le grandi tematiche legate alla condizione di sottosviluppo e di discriminazione sociale, economica, culturale e religiosa cui è soggetta buona parte della popolazione mondiale.

Cuore e centro di questa nuova mentalità sono i fondamentali valori evangelici secondo cui Dio, Padre di tutti, non fa preferenze di persone ma desidera che i suoi figli siano davvero fratelli e pertanto giusti e solidali nei loro rapporti.

Modena Terzo Mondo odv coltiva rapporti cordiali, collaborativi, e fraterni con chiunque abbia a cuore il vero bene dell'uomo, cerca di fare quello che le è possibile per aiutare concretamente i più poveri e per indurre i più ricchi e fortunati a vivere, pensare ed agire secondo la giustizia e la carità.

I mezzi attraverso i quali l'Associazione persegue i suoi fini sono:

- sviluppo di progetti di cooperazione e aiuto internazionale;
- gruppi di studio, incontri, letture e dibattiti;
- collegamento-collaborazione con realtà esterne quali associazioni, movimenti religiosi, laici, diocesi, centri missionari ed istituzioni varie;
- collaborazione con realtà missionarie e con missionari stessi.
- organizzazione di eventi e manifestazioni di carattere culturale, musicale, ricreativo e sportivo;
- attività di raccolta fondi per le finalità istituzionali;
- stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
- attività gastronomiche, cene, gestione di parchi, spazi ricreativi etc;
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte

in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Agli aderenti possono solo essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione.

Art. 3

L'Associazione per raggiungere i suddetti scopi, si gioverà dei seguenti ordini e mezzi:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazione e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte nei limiti di cui all'art 6 del codice del terzo settore in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività d'interesse generale;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed

il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di aprile.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 dlgs 117_17.

Art. 4

Il numero degli aderenti è illimitato. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone di buona volontà, che accettano gli scopi dell'Associazione elencati nello Statuto.

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

È dovere del socio all'atto dell'iscrizione versare la quota annua nella misura deliberata dall'assemblea su suggerimento del Consiglio.

I soci hanno diritto di partecipazione a tutte le attività dell'Associazione e di essere eletti negli organi direttivi.

Art. 5

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo;
- Prendere visione dei libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa richiesta al Consiglio Direttivo, che provvede entro il termine

massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo o tramite l'invio delle copie richieste all'indirizzo mail comunicato dal socio. Nel rispetto di questi principi generali l'associazione può adottare un regolamento che specifichi ulteriormente le modalità di accesso ai libri sociali.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.
- tenere un comportamento corretto sotto ogni aspetto, non tenere discorsi illeciti o contrari ai principi morali di una civile convivenza;
- offrire volontariamente la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione e al funzionamento dell'Associazione secondo le necessità organizzative delle attività sociali promosse dai responsabili eletti dall'Assemblea.

Art. 6

L'Associazione ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al patrimonio dell'Associazione stessa.

Art. 7

Ogni reclamo deve essere presentato direttamente al Consiglio.

Art. 8

Si decade dalla qualifica di socio:

- per recesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale

tra lo stesso e l'Associazione;

- per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, debbono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Art. 9

1. Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- Presidente

2. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente ART. 2.

3. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

4. Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. E' consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza

Art. 10

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

L'assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti dell'organo direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

Art. 11

L'assemblea ordinaria è convocata su richiesta del Consiglio Direttivo o quando ne fanno richiesta, con domanda motivata, almeno 1/10 dei soci. Il Consiglio in questo caso deve convocare l'assemblea entro 15 (quindici) giorni.

Art. 12

Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio le reputi necessarie o quando siano richieste, con domanda motivata, sottoscritta da almeno 1/10 dei soci: nel quale caso il Consiglio ha l'obbligo di indire la riunione entro quindici giorni dalla domanda.

Art. 13

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione,

sione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di un terzo dei soci e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 14

Nelle assemblee le votazioni si fanno per alzata di mano, oppure per appello nominale o a scrutinio segreto quando ne faccia domanda almeno la metà dei soci presenti. Trattandosi di questioni riguardanti le persone, le votazioni saranno sempre a scrutinio segreto.

Art. 15

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 16

L'Associazione è diretta dal Consiglio eletto fra soci in numero non inferiore a 5 e non superiore a 15.

Il Consiglio è eletto dall'assemblea a scrutinio segreto o palese. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Il Consiglio resta in carica per la durata di 4 anni (quattro) ed è rinnovabile.

Art. 17

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, un Vice-Presidente, il Segretario e i Delegati delle varie attività.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Predisporre il bilancio;
- Nominare il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario;
- Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci.

Art. 18

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il potere di rappresentanza del presidente è generale le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 19

I Vice-Presidenti coadiuvano e sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni e costituisce l'archivio dell'Associazione.

Art. 20

I Delegati alle varie attività svolgono i loro compiti secondo le delibere del Consiglio

Art. 21

Il Consigliere assente a 3 (tre) consecutive, salvo giustificato motivo, decade e viene sostituito dal primo dei non eletti.

Art. 22

Le riunioni del Consiglio presiedute dal Presidente o dal Vice presidente, sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri ed approvate col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art. 23

Consiglio si riunisce quando il Presidente o almeno 2/3 dei consiglieri ne chiedono la convocazione.

Art. 24

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile ed altre norme di legge in materia.

Art. 25

Ai sensi dell'art. 82 del Codice del Terzo Settore il presente statuto è esente da imposta di bollo e imposta di registro.

Approvato nell'assemblea straordinaria del 18 luglio 2022

Il Presidente

Luca Mucci

La Segretaria

Lidia Caruso